



LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO ECONOMICO SOCIALE LICEO LINGUISTICO - LICEO MUSICALE

Sede Centrale – Uffici Amministrativi: Via G. Lombardi, 4 Polistena – Tel. 0966/439146

Sede Staccata: Via Vescovo Morabito, 19 – Polistena - tel. 0966/1901741

Sede Liceo Musicale: Via G. Garibaldi - Cinquefrondi – tel. 0966/439108

www.liceorechichipolistena.edu.it

e-mail: rcpm05000c@istruzione.it

posta certificata: rcpm05000c@pec.istruzione.it

COMUNICAZIONE N. 10

Al personale Docente e ATA
Al DSGA
Sito Web

Oggetto: Sospensione del rapporto di lavoro del personale scolastico per mancato possesso o mancata validità della certificazione verde COVID-19. **Informazioni**

L'articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 - inserito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 111/2021 - sino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, ha introdotto per *“tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione l'obbligo del possesso e il dovere di esibizione a scuola della certificazione verde e, per i dirigenti scolastici, quello corrispondente di verifica.*

Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, ha poi esteso l'obbligo della certificazione verde al personale dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

A fronte dell'obbligo richiamato, il decreto-legge n. 111/2021 ha definito le conseguenze connesse al mancato rispetto dell'obbligo di possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale scolastico che, a seguito di ciò, non può permanere a scuola né svolgere le funzioni proprie del profilo professionale. Nello specifico, il comma 2, dell'articolo 9-ter, stabilisce che *“il mancato rispetto delle disposizioni ... è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.*

Nel rammentare che la sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare limitatamente alla gestione delle conseguenze del mancato possesso della certificazione verde COVID-19 da parte del personale scolastico e che la sospensione dal servizio è prevista dalla norma e, dunque il decreto che la commina è “atto dovuto” per il Dirigente scolastico, con la presente si forniscono le informazioni relative alla comunicazione al personale scolastico di esito negativo della verifica QR certificazione verde Covid-19:

- 1) La verifica del possesso della certificazione verde da parte del personale scolastico sarà quotidianamente effettuata dal Dirigente scolastico o suo delegato attraverso la piattaforma interoperabile tra il sistema informativo del MI – Sidi e la piattaforma nazionale – DGC;
- 2) A seguito di esito negativo il dirigente invierà apposita comunicazione tramite mail al dipendente che pertanto non potrà svolgere attività lavorativa per tutta la giornata.
- 3) Il responsabile di plesso procederà alla sostituzione del personale docente e il DSGA alla sostituzione del personale ATA.
- 4) La verifica sarà effettuata soltanto relativamente al personale in servizio nella giornata scolastica (non sarà dunque effettuata per i docenti che usufruiscono del giorno libero o assenti per altri documentati motivi) .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Francesca Maria MORABITO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993